



Consiglio Comunale Deliberazione N° 4 del 31/01/2017

OGGETTO: ALIQUOTE TASI - APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciassette**, e questo giorno **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **21:10** si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 18/01/2017 - Prot. 865, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti :

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PICCINI MARCO	X	
2	FRANCIONI SANDRO	X		11	VETTORI MARTINA	X	
3	DESII FRANCESCO	X		12	ROSSI LUCA	X	
4	MANCINI DANIELE	X		13	ROVAI LUCA	X	
5	ROVAI IRENE	X		14	POLVERINI FRANCESCO	X	
6	TOMBELLI TANIA	X		15	PALANTI MATTEO	X	
7	CORRADINI SIMONE		X	16	PAVESE FEDERICO	X	
8	ROSSI FEDERICO	X		17	BAGNAI DANIELE	X	
9	TANZINI MATTEO		X				

15

2

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco **Paolo Masetti**

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - **D.ssa Grazia Razzino** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : FRANCIONI SANDRO, ROVAI LUCA, PALANTI MATTEO

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : SALVADORI ANDREA, NESI LORENZO, CHITI MARINELLA, LONDI SIMONE

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;
Visti:

- Il D.lgs. del 18/08/2000 n° 267;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 1, comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 14, lettera b), Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto che l'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha integrato il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e che l'articolo 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) disponevano rispettivamente che per l'anno 2014 e l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che venissero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Preso atto che l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a) della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha stabilito che *"...per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, escluso la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013..."*;

Preso atto che il comma 28 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha stabilito che *"...per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016"*;

Visto che con propria deliberazione n. 19 del 31/03/2016 venivano approvate le aliquote TASI per l'anno 2016, mantenendo la maggiorazione dell'aliquota TASI pari allo 0,8 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze e alle unità immobiliari ad esse assimilate, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, e confermando detrazioni d'imposta legate all'ISEE;

Ritenuto di mantenere, nel rispetto dei principi disposti dal D.L. n. 16/2014, la maggiorazione dell'aliquota TASI pari allo 0,8 per mille, da applicare alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse assimilate, nella stessa misura applicata per l'anno 2016;

Considerato di mantenere lo strumento ISEE come misuratore della condizione economica delle famiglie, con le seguenti detrazioni, con riferimento al pagamento della TASI per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9:

- ISEE fino a € 5.000,00 riduzione del 100% dell'imposta dovuta per l'anno;
- ISEE da € 5.000,01 fino a € 10.000,00 riduzione del 50% dell'imposta dovuta per l'anno
- ISEE da € 10.000,01 a € 18.000,00 riduzione del 30% dell'imposta dovuta per l'anno

Visto che ai sensi del comma 683 della Legge n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 della stessa norma;

Preso atto che con D.L. n. 244 del 30/12/2016 è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

Ritenuto opportuno e necessario approvare le aliquote TASI per l'anno 2017;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 9

Contrari n. 6 (Montelupo in Comune, Linea Civica, Monteluponelcuore, Insieme per Montelupo, Gruppo Misto)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le previsioni iscritte nel Bilancio 2017/2019 relativamente agli introiti TASI ammontano rispettivamente a € 40.000,00. per il 2017 ed € 40.000,00. per il 2018/2019;
- 2) Di individuare il seguente servizio indivisibile al quale assicurare parte della copertura mediante l'introito della TASI:

<i>Individuazione servizio</i>	<i>Indicazione analitica costo iscritto in bilancio di previsione 2017</i>
Illuminazione pubblica (consumi)	€ 310.000,00

- 3) Di approvare dall'anno 2017 le aliquote di Imposta Comunale sui Servizi Indivisibili TASI riconfermando nei fatti quelle deliberate nel 2016 per le sottostanti tipologie di immobili:

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze e le unità immobiliari ad esse assimilate prevedendo le seguenti detrazioni legate all'ISEE: -ISEE fino ad € 5.000,00 riduzione del 100% dell'imposta dovuta per l'anno -ISEE da € 5.000,01 fino ad € 10.000,00 riduzione del 50% dell'imposta dovuta per l'anno -ISEE da € 10.000,01 fino ad € 18.000,00 riduzione del 30% dell'imposta dovuta per l'anno	3,3 ‰
Immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 ‰
Immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'art. 13, comma 8, della Legge n. 201/2011	1 ‰
Tipologie di immobili diverse da quelle sopra specificate	0

- 4) Di stabilire che la richiesta di agevolazione ISEE ai fini TASI deve essere presentata entro e non oltre il 16/12/2017, su apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- 5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU;
- 6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

Dopodiché, il Consiglio comunale, al fine di accelerare i tempi di pubblicazione sull'apposito sito Ministeriale e di rendere la modifica applicabile, con separata votazione che consegua lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Paolo Masetti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Grazia Razzino



Allegato alla Proposta di Consiglio Comunale N° 13/2017

OGGETTO : ALIQUOTE TASI - APPROVAZIONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Montelupo Fiorentino, li 25/01/2017

Il Responsabile del Servizio
BUGETTI LUISA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*



Allegato alla Proposta di Consiglio Comunale N° 13/2017

OGGETTO : ALIQUOTE TASI - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile.

Montelupo Fiorentino, li 25/01/2017

Il Responsabile del Servizio
BUGETTI LUISA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31/01/2017

OGGETTO: ALIQUOTE TASI - APPROVAZIONE

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 09/02/2017 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune al numero 159 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Montelupo Fiorentino, 09/02/2017

IL RESPONSABILE INCARICATO
SCALI MANUELA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31/01/2017

OGGETTO: ALIQUOTE TASI - APPROVAZIONE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il 19/02/2017, per la decorrenza di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Montelupo Fiorentino, 23/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
RAZZINO GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*